

RITENUTE OMESSE: RESPONSABILITA' PER TUTTI I CONSIGLIERI

Con la sentenza n. 2741 del 23.1.2018, la Cassazione ha sancito il principio secondo cui la **responsabilità** per il **mancato versamento di ritenute** ricade su **ogni singolo membro** del Consiglio d'Amministrazione. Non è opponibile a terzi l'eventuale "**suddivisione interna delle competenze**", se ogni amministratore ha la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione (tra cui rientra il pagamento di ritenute operate), tanto più se ciascuno è dotato di firma libera e disgiunta. Il termine, decorso il quale scatta il rilievo penale, è quello di presentazione della dichiarazione (dei sostituti d'imposta), relativa al periodo d'imposta precedente, e gli amministratori coinvolti nella responsabilità sono quelli in carica in tale momento.

NOVITA' IN MATERIA DI IRES: RIDUZIONE DI ALIQUOTE

Come tutti sanno, a partire dal periodo di imposta appena concluso, la nuova **aliquota IRES** sarà pari al 24% in luogo del 27,5% dei precedenti periodi di imposta. A questa riduzione, positiva per le imprese, se ne affianca un'altra con effetto contrario: l'**agevolazione ACE**, infatti, subirà una consistente riduzione. Il coefficiente di calcolo del beneficio in parola passerà dal 4,75% del 2016 all'1,6%. Ciò significa, numeri alla mano, che per un milione di Euro di incremento patrimoniale – rilevante ai fini ACE – si genererà quest'anno una deduzione di Euro 16 mila ed una minore imposta IRES di 3.840. Nel precedente periodo di imposta avremmo registrato una deduzione di Euro 47,5 mila ed una minore imposta di Euro 13 mila.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE QUOTAZIONI

Ancorché debba essere emanato un decreto attuativo, possiamo anticipare come La Finanziaria 2018, in continuità con precedenti interventi normativi, abbia introdotto un'agevolazione volta ad incoraggiare l'accesso delle PMI ai mercati finanziari. L'agevolazione consiste in un **credito di imposta** dell'importo massimo di Euro 500.000 (per azienda) pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e relativi al procedimento di quotazione. I destinatari del beneficio sono le PMI (numero di dipendenti inferiori a 250, fatturato non superiore a 50 milioni di Euro annui, totale attivo non superiore a 43 milioni di Euro) ed il mercato cui potranno rivolgersi potrà essere regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione di un Paese UE (o See). Il credito potrà essere riconosciuto solo se il procedimento di quotazione si concluderà con l'ammissione e potrà essere utilizzato in compensazione – al di fuori del limite di Euro 250.000 annui relativo alle compensazioni "**da agevolazioni fiscali**" ed anche di quello di Euro 700.000 per le "compensazioni orizzontali" in F24 – a partire dal periodo di imposta successivo a quello di ammissione. Il credito in parola non concorre alla base imponibile IRES ed IRAP ed andrà indicato nel modello Unico a partire dal periodo di imposta in cui si è formato e fino al suo esaurimento. Tra i costi agevolabili, ancorché si attendano dei chiarimenti, sembrano annoverabili quelli sostenuti per la valutazione preliminare del progetto, quelli per **Sponsor e Nomad** ed anche quelli per la Società di revisione chiamata di attestare i documenti obbligatori per la quotazione, oltre, ovviamente, a quelli per advisor legali e fiscali.

IMPOSTA DI REGISTRO: INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l'articolo 20 del DPR 131/86 stabilendo che la tassazione degli atti, ai fini dell'imposta di registro, **deve essere effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto**, prescindendo dagli elementi extratestuali e da eventuali atti collegati. Il fine della norma è quindi quello di limitare interventi di riqualificazione di ogni singolo atto portato alla registrazione, eseguiti dagli Uffici, stabilendo che l'attività interpretativa debba riguardare il singolo negozio giuridico, prescindendo da eventuali legami con altri atti.

A titolo esemplificativo si riporta il caso delle **trasferimenti aziendali**: ante riforma gli Uffici riqualificavano le operazioni di conferimento e successiva cessione delle quote in atti di cessione d'azienda. Tale riqualificazione determina l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista per la cessione di azienda in luogo della tassazione in misura fissa. Ora, dovendo effettuare l'interpretazione dell'atto sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, è più complesso riqualificare in cessione d'azienda le operazioni di conferimento d'azienda e successiva cessione di quote.

Va detto che il dettato letterale della norma, nonché la Relazione accompagnatoria alla Legge, facevano pensare all'introduzione di una norma interpretativa e, pertanto, ad una norma avente portata retroattiva. Di tutt'altro avviso si è però

mostrata la Cassazione che con la sentenza 2007/18 ha sancito la **non retroattività** di tale norma. Va però aggiunto, per ovvie ragioni, che la CTP di Reggio ha successivamente depositato una sentenza di parere fermamente contrario a quello esposto dalla citata sentenza della Cassazione. Secondo autorevole dottrina, la sentenza dei Giudici nostrani è pregevole nell'argomentazione e coerente nelle conclusioni. Ci attendiamo ulteriori sviluppi nel dibattito e nella Giurisprudenza.

TAX FREE SHOPPING: FATTURA ELETTRONICA DAL 2018

La legge di Bilancio 2018 ha posticipato al 1° settembre 2018 l'obbligo dell'emissione della fattura "tax free" in modalità elettronica, applicano la disciplina di sgravio dell'IVA di cui all'art. 38-quater del DPR 633/72.

In termini operativi, nel caso di cessioni di beni a privati extra Ue, di **importo superiore a euro 154,94** (comprensivo dell'IVA) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, la cessione può essere effettuata senza pagamento dell'imposta con l'emissione delle relative fatture in modalità elettronica. L'esercente dovrà mettere a disposizione dell'acquirente copia della fattura non imponibile IVA in formato elettronico o in formato analogico, indicando sulla stessa gli estremi del passaporto del cessionario-viaggiatore. Il cessionario deve richiedere a sua volta l'apposizione del visto e consegnare la fattura nuovamente al cedente, a dimostrazione dell'uscita dei beni dal territorio Ue. Nel caso di mancata restituzione della copia con il visto, il cedente **deve procedere a regolarizzare la situazione** attraverso l'emissione di una nota di variazione in aumento entro un mese dalla scadenza dei quattro mesi.

Alternativamente il cedente può emettere fattura con IVA, e il cessionario otterrà il rimborso dell'imposta una volta restituita la fattura munita del visto di uscita, entro i termini previsti, alla *Tax Refund Agency* indicata dal commerciante, la quale rimborsa l'imposta originariamente versata e riaddebita l'importo al cedente. Si tratta di agenzie internazionali che svolgono la funzione di intermediario tra il viaggiatore straniero e l'Amministrazione Finanziaria, garantendo al cessionario il regolare svolgimento dell'operazione.

Si resta in attesa di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Dogane che definisca le modalità semplificate di fatturazione.

E-COMMERCE: RIFORMA DELL'IVA EUROPERA DAL 2021

Dal 2021 i venditori e-commerce beneficeranno di una notevole semplificazione per quanto riguarda le vendite effettuate all'interno del territorio europeo: si applicherà sempre **l'Iva dello Stato** di destinazione dei prodotti, mantenendo le regole di fatturazione del paese di partenza. L'attuale sistema risulta alquanto complesso, infatti nelle vendite intra-Ue si applica l'Iva del paese di partenza dei prodotti, entro specifiche soglie di volume d'affari annuo, generate in ogni stato di destinazione (**da 35.000 a 100.000 euro**, a seconda dello Stato). Una volta superata la soglia dello Stato Ue d'arrivo, tutte le successive vendite a distanza verso tale territorio diventano imponibili Iva in quest'ultimo (per un determinato lasso temporale). Il **<merchant>** deve quindi monitorare costantemente i ricavi generati in ciascun Stato e identificarsi a fini Iva dove abbia superato le soglie. Dal 2021 i venditori e-commerce dovranno invece applicare sempre l'Iva dello Stato Ue di destinazione dei prodotti (fin dalla prima vendita) e potranno dichiarare e versare l'Iva estera autonomamente utilizzando il *Moss*, senza doversi dotare di una partita Iva in altri Stati Ue; notevole semplificazione rispetto all'attuale regime, che impone al venditore sopra-soglia d'apprendere le regole di certificazione fiscale di altri Stati.

<BONUS VERDE>: PRECISAZIONI

La nuova detrazione IRPEF, denominata "**bonus verde**", introdotta dall'art. 1, comma 12 della L. n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018), agevola i seguenti interventi: - **sistemazione a verde** di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti, nonché delle relative pertinenze o recinzioni; - realizzazione di **impianti di irrigazione** o di **pozzi** nel giardino di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare; - **coperture a verde** e **giardini pensili** sui terrazzi o lastrici solari. Il beneficio consiste nella detrazione 36% delle spese sostenute (per il momento) nel **solo anno 2018**. Le caratteristiche dell'agevolazione sono le seguenti: **a)** spesa **massima** agevolabile **5.000 euro** per **ciascuna unità immobiliare** (quindi il bonus massimo sarà euro 5.000 per 36%, cioè euro 1.800); **b)** tra le spese agevolabili, sostenute per la realizzazione dell'intervento, sono **comprese** le spese di **progettazione** e di **manutenzione**; **c)** l'unità immobiliare oggetto dell'intervento deve avere **natura**

abitativa (categoria da A/1 alla A/11, escluso A/10); **d**) la detrazione va ripartita in **10 quote annuali** di pari importo (quindi la detrazione massima sarà di 180 euro all'anno); **e**) il **pagamento** delle spese deve avvenire con strumenti che ne consentano la **tracciabilità** (art. 1, comma 15, della L. n. 205/2017). A tal proposito, l'Agenzia ha già avuto modo di chiarire che, oltre al bonifico ed alla carta di credito/bancomat, è utilizzabile **anche l'assegno bancario, postale o circolare non trasferibile**. Riguardo alle **pianche da balcone**, sempre secondo l'Agenzia, esse sono agevolabili solo se il loro acquisto rientra nell'ambito di un **intervento più ampio** che riguardi l'intero parco del fabbricato abitativo. Per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni** esterne degli edifici condominiali, la detrazione spetta fino ad un importo **massimo** complessivo di **5 mila euro per unità immobiliare** ad uso abitativo. La detrazione spetta se il condomino è in regola con i pagamenti a suo carico. Anche per il <bonus verde>, come per le agevolazioni concernenti il recupero del patrimonio edilizio, in caso di **vendita** dell'unità immobiliare sulla quale è stato realizzato l'intervento, il **bonus** è **trasferito al cessionario** (per la parte non ancora utilizzata), salvo diverso accordo tra le parti.

REGIME FORFETTARIO E LAVORO DIPENDENTE

Le regole di coesistenza tra le due fattispecie di reddito (di lavoro **dipendente** e di **lavoro autonomo/impresa** con regime forfettario) sono fissate dall'art. 57, lettera d-bis, della L. n. 190/2014. In esso è previsto che è **consentita** l'adesione al regime **forfettario** a coloro che hanno percepito nell'anno precedente redditi di **lavoro dipendente ed assimilati di importo non superiore ad euro 30 mila**. **Non** è più previsto, quale requisito indispensabile, la **prevalenza** del volume d'affari realizzato con la partita IVA. Il **limite** di cui sopra **non opera** se il rapporto di **lavoro dipendente** è **cessato** nel corso dell'**anno precedente**. Come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016, il **limite** di 30 mila euro è invece **rilevante** se nell'anno precedente è **cessato** il rapporto di lavoro dipendente, ma se ne è iniziato **uno nuovo** o si è percepita una **pensione**. Quindi, qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel dicembre 2017, è possibile accedere per il 2018 al regime forfettario, ma se la cessazione del rapporto di lavoro avviene nel gennaio 2018, si deve valutare il reddito di lavoro dipendente del 2017 (se fosse stato superiore a 30 mila euro, non consentirebbe il regime forfettario per il 2018).

SUCCESSIONI: ANCHE LE SOCIETÀ SEMPLICI BENEFICIANO DELL'ESENZIONE

L'articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs 346/1990, afferma che vi è **esenzione** da imposta di successione se l'erede (discendente o coniuge) si obbliga a mantenere per almeno **5 anni** il controllo della società che gli è stato trasferito in sede di successione. Dal combinato disposto dell'art.16 e del citato art. 3 comma 4 ter del D.Lgs 346/90, anche le **quote di società semplici** possono beneficiare dell'esenzione.

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITÀ FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE
- E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

MERCATO FINANZIARIO								
EURIBOR	01/02/18	26/01/18	CAMBI	01/02/18	26/01/18	SPREAD	01/02/18	26/01/18
3 mesi	-0,333	-0,333	Euro - USD	1,2459	1,2436	Btp vs BUND 10 years	124,7	137,8
6 mesi	-0,282	-0,283	Euro - yen	136,62	135,95			
1 anno	-0,194	-0,194						

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.